



Tribunale Ordinario di Pistoia

e

***Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Pistoia***

Presidenza

P.zza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711

e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

Prot. n. 285/2018/INT

**Protocollo d'Intesa sulla gestione delle procedure concorsuali tra la
Procura della Repubblica e il Tribunale di Pistoia**

PREMESSA

L'efficacia delle procedure concorsuali è profondamente condizionata dalla tempestività dell'emersione delle crisi d'impresa sia sotto il profilo del soddisfacimento dei creditori sia sotto quello della conservazione degli *asset* aziendali.

Allo stesso tempo è essenziale, affinché le procedure concorsuali non si riducano a vuoti simulacri privi di alcuna reale utilità per i creditori, che si assicuri un'incisiva e non episodica azione di repressione delle condotte fraudolente volte a svuotare i patrimoni delle imprese in crisi.

In questa duplice prospettiva si ritiene necessario stilare il presente Protocollo al fine di assicurare un funzionale e coordinato esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice ed al pubblico ministero nell'ambito dei procedimenti relativi alla crisi d'impresa.

La scelta nasce dalla consapevolezza, da un canto, che il pubblico ministero esercitando il potere di richiesta di fallimento può contribuire all'emersione tempestiva delle situazioni d'insolvenza, incentivando eventualmente l'imprenditore ad accedere a procedure alternative, fermo restando che la principale fonte d'informazione del pubblico ministero è rappresentata dalle segnalazioni delle situazioni d'insolvenza da parte dei giudici e, d'altro canto, che lo svolgimento delle indagini da parte del pubblico ministero è grandemente condizionato dalla qualità del primo flusso informativo assicurato dal curatore fallimentare (nonché dal commissario giudiziale) che è nominato dal tribunale e sul quale il tribunale esercita le funzioni di vigilanza.

L'obbiettivo è quello di delineare delle prassi virtuose, connotate da ragionevole stabilità e quindi in grado di orientare l'attività dei due uffici nella duplice prospettiva indicata anche a fronte delle criticità che possono derivare dal fisiologico mutamento dei magistrati addetti alla materia, ferme restando la periodica verifica, con lo stessa metodologia del confronto, delle soluzioni individuate e l'autonomia del magistrato nelle opzioni interpretative del dettato legislativo con riferimento alla specificità del caso concreto.

Nel contempo individuazione e pubblicizzazione delle linee guida, assicurando la conoscenza preventiva da parte di tutti i soggetti interessati del *modus operandi* dei due Uffici, risponde anche ad un'esigenza di prevedibilità dell'azione giudiziaria in un settore nella quale essa è particolarmente avvertita.

1. LA FASE PRODROMICA ALL'ACCERTAMENTO DELL'INSOLVENZA ED IN PARTICOLARE LE SEGNALAZIONI EX ART.7 L.F. DEI GIUDICI DEI PROCEDIMENTI CIVILI AL PUBBLICO MINISTERO E L'INIZIATIVA DEL PUBBLICO MINISTERO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO.

1.1 Le segnalazioni ex art.7 L.F. del giudice del procedimento per dichiarazione di Fallimento, del giudice dell'esecuzione immobiliare, mobiliare e presso terzi nonché del giudice di altro procedimento civile.

Nel corso dei procedimenti per **dichiarazione di fallimento** promossi dai creditori, in caso di desistenza del creditore, il Tribunale Fallimentare valuta se, alla luce delle risultanze istruttorie, con riferimento alla complessiva situazione economico finanziaria dell'impresa, possano apprezzarsi elementi indicativi di una condizione d'insolvenza, procedendo alla segnalazione *ex art.7 L.F.* al pubblico ministero.

Il Tribunale Fallimentare informerà altresì la Procura della Repubblica nei casi in cui, nel corso delle procedure prefallimentari emergano "gravi motivi" che, ai sensi dell'art.238 co.2 L.F., determinino i presupposti per l'avvio di una indagine penale ancor prima della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento (in specie, condotte spoliative poste in essere dal fallendo e tali da far presumere che, al momento della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, non saranno rinvenute utilità in quanto già disperse o distratte).

In caso d'instaurazione di una **procedura esecutiva** per credito di rilevante valore o nel caso di pluralità di procedure esecutive (orientativamente tre) nei confronti di società, i giudici dell'esecuzione immobiliare, dell'esecuzione mobiliare e dell'esecuzione presso terzi segnalano la circostanza al pubblico ministero ai sensi dell'art.7 L.F., allegando copia degli atti di pignoramento.

Con riferimento alla generalità degli **altri procedimenti civili**, il potere di segnalazione *ex art.7 L.F.* al pubblico ministero sarà esercitato con particolare attenzione all'individuazione di circostanze gravemente sintomatiche della condizione d'insolvenza dell'impresa con riferimento ai ricorsi per decreto ingiuntivo (quando la richiesta di provvisoria esecuzione è prospettata per il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo), agli sfratti per morosità ed alle cause di lavoro.

1.2 L'iniziativa del Pubblico Ministero a seguito di segnalazione ex art.7 L.F.

Quando perviene alla Procura della Repubblica la segnalazione *ex art.7 L.F.*, è iscritto un procedimento nel registro Modello 45 che è assegnato, secondo i criteri organizzativi vigenti, ad uno dei sostituti che si occupano specificamente della materia.

L'Ufficio, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria o dei competenti Comandi territoriali, provvede tempestivamente all'acquisizione, se non già risultanti dagli atti, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sui relativi

debiti erariali e previdenziali e sulle procedure esecutive promosse nei confronti della stessa nonché, quando appaia utile, su altre circostanze come la chiusura della sede dell'impresa. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione del giudice, il pubblico ministero presenta ricorso per dichiarazione di fallimento, ove risulti, alla luce degli elementi acquisiti, lo stato d'insolvenza; in caso contrario dispone l'archiviazione.

Per tutte le comunicazioni da inviare via PEC alla Procura della Repubblica l'indirizzo specifico da utilizzare è civile.procura.pistoia@giustiziacert.it.

1.3 L'iniziativa del Pubblico Ministero a seguito di emersione d'indici d'insolvenza da procedimenti penali.

La Procura della Repubblica organizza un'attività di monitoraggio sistematico dei procedimenti relativi ai c.d. reati spia di situazioni d'insolvenza d'impresa come i reati tributari o per omessi versamenti di contributi previdenziali, reati societari, sottrazione di beni pignorati, appropriazione indebite di beni concesso in locazione finanziaria.

In presenza di procedimenti per tali reati o altri ritenuti in concreto sintomatici di una situazione d'insolvenza di un'impresa, si provvede all'iscrizione di un procedimento nel registro Modello 45 con acquisizione allo stesso degli atti rilevanti del procedimento penale, degli ultimi bilanci dell'impresa e d'informazioni sull'ammontare totale dei debiti erariali e previdenziali risultanti nei confronti della società nonché dell'esistenza di procedure esecutive. In esito a tali attività il pubblico ministero, se emerge lo stato d'insolvenza, presenta il ricorso per la dichiarazione di fallimento.

2. I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI TEMPI, AL CONTENUTO ED ALLA QUALITÀ DEI FLUSSI INFORMATIVI

2.1 L'attività della Procura della Repubblica a seguito della comunicazione della sentenza di fallimento.

A seguito della comunicazione della sentenza di fallimento è iscritto un procedimento nel registro modello 45 (salvo che il procedimento risulti già iscritto come previsto ai punti 1.4 e 1.5), il cui numero è subito comunicato dalla segreteria della Procura della Repubblica alla cancelleria fallimentare per il suo inserimento in tutti i successivi atti indirizzati o comunque comunicati al pubblico ministero.

Al fine di assicurare lo svolgimento di tutte le verifiche occorrenti per la redazione da parte del curatore di una adeguata relazione ex art.33 L.F., la Procura della Repubblica, tramite il personale dell'aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria (ovvero Compagnia GdF territorialmente competente) - previa richiesta formulata da parte del curatore alla stessa Procura della Repubblica tramite PEC all'indirizzo dedicato civile.procura.pistoia@giustiziacert.it - pone a disposizione della procedura concorsuale:

- l'elenco dei rapporti finanziari estratto dalla relativa sezione dell'Anagrafe dei rapporti finanziari (per consentire al curatore l'immediata individuazione di banche ed altri soggetti finanziari ai quali chiedere la trasmissione degli estratti conto di almeno gli ultimi tre anni);

- gli elenchi dei clienti e dei fornitori (per consentire al curatore di richiedere loro la trasmissione delle relative schede contabili intestate alla impresa fallita nei casi d'inesistenza, inaffidabilità o mancato aggiornamento delle scritture contabili);
- l'elenco degli atti registrati.
- eventuali altri dati ricavabili da banche dati in dotazione.

2.2 Le comunicazioni del curatore fallimentare al pubblico ministero nell'immediatezza della sentenza di fallimento.

Al fine di consentire al Pubblico Ministero di valutare tempestivamente i profili di rilevanza penale e di porre eventualmente in essere già nell'immediatezza del fallimento atti investigativi e iniziative cautelativi reali, **il curatore segnala subito alla Procura della Repubblica e, comunque, non oltre trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento**, tramite apposita nota da inoltrare via PEC alla Procura della Repubblica (all'indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it e riportante il numero del procedimento iscritto nel registro modello 45 relativo al fallimento), fatti significativi quali la mancata consegna, in tutto o in parte, delle scritture contabili, la mancata presentazione o l'irreperibilità del titolare e/o legale rappresentante dell'impresa fallita, il trasferimento di fatto dell'azienda, la sottrazione e/o il mancato reperimento di beni strumentali, ovvero qualsiasi altra circostanza anomala dalla quale possa scaturire la necessità d'intervenire immediatamente ed efficacemente con dei sequestri.

Il curatore, anche al fine di poter depositare senza ritardo una relazione ex art. 33 L.F. completa che evidenzi in modo adeguato i fatti che rilevano per l'individuazione delle responsabilità, **segnala subito e, comunque, non oltre trenta giorni dalla dichiarazione di fallimento**, tramite apposita nota da inoltrare via PEC alla Procura della Repubblica (all'indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it riportante il numero del procedimento iscritto nel registro modello 45 relativo al fallimento), anche eventuali ostacoli frapposti o comunque condotte ostruzionistiche alle attività di ricostruzione e verifica contabile quali il mancato invio della documentazione relativa ai rapporti bancari o delle schede contabili intestata alla fallita in modo da consentire al P.M. di valutare la loro acquisizione nell'ambito di un'attività d'indagine.

2.3 La presentazione da parte del curatore fallimentare della relazione ex art.33 L.F.

La relazione ex art. 33 L.F., redatta dal curatore sulla base dello schema reperibile sulla piattaforma www.procedure.it (schema variamente implementabile) e depositata entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento (ovvero nel termine di proroga all'uopo concesso dal Giudice Delegato), dovrà essere inoltrata dalla Cancelleria Fallimentare con tutti gli allegati alla Procura della Repubblica via PEC all'indirizzo già sopra indicato (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.).

Sempre tramite PEC al solito indirizzo saranno trasmesse dalla cancelleria fallimentare alla Procura della Repubblica le relazioni periodiche ex art. 33 L.F.

3. I RAPPORTI TRA ORGANI DELLE PROCEDURE E PUBBLICO MINISTERO NELLE DIVERSE FASI DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

3.1 Fase di preconcordato ex art.161, comma 6, L.F.

Una copia del ricorso con la domanda del c.d. concordato in bianco unitamente a tutti gli allegati è tempestivamente trasmessa dalla cancelleria fallimentare alla Procura della Repubblica tramite PEC (fino a quando non sarà attuato l'inserimento del pubblico ministero nel sistema del P.C.T.).

A seguito della trasmissione, è iscritto un procedimento nel registro modello 45 il cui numero di ruolo è comunicato alla cancelleria fallimentare.

Il commissario giudiziale, se nominato, segnala **immediatamente** alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.165, comma 5, L.F., tramite PEC all'indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it, eventuali circostanze che appaiono indiziarie di pregresse o attuali condotte distrattive o altri fatti che possono interessare le indagini penali, tenuto conto che il pubblico ministero ai sensi dell'art.238 L.F. può aprire un procedimento penale ed iniziare le indagini per reati fallimentari prima che sia aperta una procedura concorsuale.

Se alla scadenza del termine concesso dal Tribunale Fallimentare il ricorrente non ha depositato né la proposta di concordato preventivo né la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, la cancelleria fallimentare invia una comunicazione tramite PEC alla Procura della Repubblica affinché venga valutata la ricorrenza dei presupposti per la presentazione di una istanza di fallimento.

Il decreto collegiale di diniego della concessione della proroga del termine ex art.161, comma 6, L.F., con la fissazione della udienza ex art.162 L.F. sarà tempestivamente comunicato dalla cancelleria fallimentare tramite PEC alla Procura della Repubblica, affinché venga valutata la ricorrenza dei presupposti per la presentazione di una istanza di fallimento.

Le predette udienze di comparizione saranno fissate dal Tribunale Fallimentare nella giornata del **lunedì, dalle ore 11,00**, onde agevolare la partecipazione del P.M.

3.2 Fase di ammissione del concordato.

A seguito del deposito del ricorso contenente la proposta di concordato preventivo, la cancelleria trasmette alla Procura della Repubblica tramite PEC copia del ricorso, della relazione di attestazione ex art.161, comma 3, L.F. e di tutti gli altri allegati.

Per consentire un adeguato contraddittorio delle parti ed eventualmente l'immediata formulazione della istanza di fallimento, il Tribunale Fallimentare fisserà sempre un'udienza in camera di consiglio dandone tempestiva comunicazione alla parte proponente, ai creditori che abbiano già presentato il ricorso per la dichiarazione di fallimento e al P.M.

Onde agevolare la partecipazione dal P.M., anche detta udienza sarà fissata nella giornata del **lunedì, dalle ore 11,00.**

Il decreto con cui il Tribunale accoglie o rigetta la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, al pari del decreto con il quale il Tribunale dichiara improcedibile la domanda ove rinunciata dall'imprenditore proponente, saranno tempestivamente comunicati alla Procura della Repubblica dalla Cancelleria fallimentare tramite PEC.

3.3 Fasi successive

Nel corso delle successive fasi, il commissario giudiziale segnalerà subito alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art.165, comma 5, L.F ogni circostanza che "possa interessare ai fini delle indagini preliminari", con riferimento sia ai reati fallimentari sia ad altri reati.

In questa prospettiva, particolare rilievo assumono le verifiche e valutazioni che il commissario deve necessariamente compiere nel redigere la parte della relazione ex art. 172 L.F. relativa alle "*utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie*", posto che gli elementi eventualmente evidenziati come *fumus* dell'azione di responsabilità (in particolare l'avvenuto mascheramento della perdita del capitale ai fini della prosecuzione dell'attività, con conseguente aggravamento del dissesto, desumibile spesso dalla radicale rettifica dei valori delle attività e delle passività rispetto ai bilanci di esercizio che emerge dallo stesso piano concordatario) e dell'azione revocatoria presentano sempre una valenza indiziaria rispetto ai reati fallimentari e quindi interessano in ogni caso "ai fini delle indagini preliminari".

Al fine di assicurare che il commissario compia sempre le verifiche e le valutazioni relative alle "*utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie*" ed al fine di agevolare l'individuazione del punto in sede di lettura della relazione, il Tribunale richiederà che nelle relazioni ex art.172 L.F. sia in ogni caso contenuto un autonomo paragrafo specificamente dedicato a questa parte.

Benché la relazione ex art.172 L.F. sia trasmessa al P.M. ai sensi dell'art.161 L.F., quando emergano nel corso della sua redazione le circostanze che "possono interessare ai fini delle indagini preliminari", il commissario, ai sensi dell'art. 165, comma 5, L.F., **deposita un autonomo atto di segnalazione presso la Procura della Repubblica** (tramite PEC all'indirizzo civile.procura.pistoia@giustiziacert.it) fornendo gli elementi utili alle indagini a sua conoscenza ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari illustrati nella relazione ex art.172 L.F.

Analogamente operativa il Tribunale richiederà ai commissari con riferimento alle relazioni ex art. 173 L.F.

4. LE DETERMINAZIONI DEL PUBBLICO MINISTERO CON RIFERIMENTO ALLA TUTELA PATRIMONIALE DELLA MASSA DEI CREDITORI OFFESA DA CONDOTTE DI BANCAROTTA FRAUDOLENTA.

Affinché l'azione di repressione delle condotte fraudolente in danno dei creditori sia accompagnata nel maggior numero di casi possibile da un concreto ed apprezzabile risultato soddisfacente per la massa dei creditori, favorendo in tal modo l'attuazione della finalità delle procedure concorsuali ed assicurando nel contempo una tutela del bene giuridico offeso non solo sanzionatoria, nel corso delle indagini sarà posta una particolare attenzione a ricorrere, ogni qual volta ne emergano i presupposti con riferimento a beni di significativo valore, allo strumento della misura cautelare reale.

Nella stessa prospettiva, il Pubblico Ministero, salvo che per fatti di particolare tenuità, subordinerà sempre il consenso al patteggiamento ex art. 444 c.p. a concrete condotte riparatorie

5. LE SEGNALAZIONI DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA AL TRIBUNALE FALLIMENTARE AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL POTERE DI NOMINA E DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DEI CURATORI FALLIMENTARI E DEI COMMISSARI GIUDIZIALI

Al fine di contribuire all'arricchimento del quadro informativo di cui dispone il Tribunale Fallimentare per la nomina dei curatori fallimentari e per l'esercizio del potere di vigilanza la Procura della Repubblica con cadenza semestrale segnala le relazioni ex art. 33 L.F. che sono risultate particolarmente complete e quelle, al contrario, contrassegnate da gravi carenze o da affermazioni non risultate corrette alla luce degli approfondimenti svolti dal pubblico ministero.

La Procura della Repubblica segnala altresì tempestivamente, nei limiti della segretezza degli atti d'indagine, ogni circostanza emersa nello svolgimento delle attività dell'ufficio che si ritenga possa essere significativa ai fini delle valutazioni del Tribunale Fallimentare in sede di conferimento degli incarichi nelle procedure concorsuali.

Pistoia, 10 ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale
dott. Fabrizio Amato



Il Procuratore della Repubblica
dott. Paolo Canessa

